

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA E

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA PER ATTUAZIONE PIANO

FORMATIVO DI COMANDO FINALIZZATO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA (di seguito AOUMO),

con sede legale in Via del Pozzo, n. 71 – Modena C.F. e P.I. 02241740360 – PEC:

personale@pec.aou.mo.it rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Luca Baldino

E

L' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito AUSLMO), con

sede legale in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41121 Modena C.F.

02241850367 – PEC: auslmodena@pec.ausl.mo.it rappresentata dal Direttore

Generale, Dott. Mattia Altini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'AOUMO e l' AUSLMO concernenti

l'attivazione del comando finalizzato, ai sensi dell'articolo 52 del CCNL Area della

Sanità 19.12.2019, dei dottori Morgana Vermi, Michele Gentile, Daniele Puggioni,

dipendenti a tempo indeterminato dell' AUSLMO nel profilo professionale di Dirigente

Medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio, in servizio presso l'UO di Pneumologia

dell'Ospedale di Mirandola, d'ora innanzi "Dirigenti Medici", per formazione volta al

miglioramento delle competenze professionali nell'ambito della diagnostica

broncoscopica avanzata.

ART. 2 – Sede di svolgimento

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta presso la UOS di Broncoscopia Rigida

dell'AOUMO, diretta dal dott. Alessandro Marchioni, secondo il seguente calendario:

1 seduta mensile per ciascun medico per un anno. Tale periodo potrà essere ridotto o ampliato coerentemente con la curva di apprendimento.

ART. 3 – Responsabilità e copertura assicurativa

L' AUSLMO assicura i Dirigenti Medici contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile per l'attività svolta in forza della presente convenzione.

Tuttavia per le eventuali attività di natura assistenziale svolte dai Dirigenti Medici presso le strutture dell'AOUMO, questa assume direttamente le responsabilità civile verso i terzi. Resta a carico dei Dirigenti Medici, come da obbligo di legge, la copertura assicurativa per colpa grave.

In caso di infortunio dei Dirigenti Medici, per il primo soccorso il medesimo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso l'AOUMO; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell' AUSLMO per la comunicazione dell'evento ai sensi del DPR n. 1124/65.

ART. 4 – Sicurezza e sorveglianza sanitaria

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, durante il periodo di comando, in relazione all'attività svolta presso l'AOUMO, i Dirigenti Medici sono considerati lavoratori dell'AOUMO.

In applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l' AUSLMO verifica e dichiara, prima dell'avvio della frequenza presso le strutture dell'AOUMO, che i Dirigenti Medici sono in regola con la formazione prevista per la classe di Rischio Alto (4 ore di Formazione generale + 12 ore di Formazione sui rischi specifici) e successivi aggiornamenti.

In applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'AOUMO provvederà a fornire ai Dirigenti Medici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui deve operare, sulle misure di prevenzione e protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In relazione alle attività svolte durante il periodo di comando verrà effettuata dall'AOUMO una Valutazione del Rischio che verrà trasmessa al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori per gli eventuali aspetti di competenza.

I Dirigenti Medici a loro volta dovranno prendersi cura, oltre che della propria salute e sicurezza, anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, se si tratta di attività della cui esecuzione sono corresponsabili.

Pur essendo cessato lo stato di emergenza COVID, tenuto conto che indicazioni nazionali e regionali vengono diffuse sulla base della situazione epidemiologica sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, i Dirigenti Medici devono seguire tutte le indicazioni e le misure previste per il controllo del rischio in vigore al momento dell'accesso alle strutture dell'AOUMO.

ART. 5 – Norme di radioprotezione.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Dirigenti Medici nessun atto è dovuto in relazione al D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i..

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i Dirigenti Medici coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. per le competenze del Datore di lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione dell' AUSLMO e dell'AOUMO sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica e medica l' AUSLMO e l'AOUMO assicurano, preventivamente, adeguati contatti fra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Il dettaglio delle modalità di comunicazione e ottemperanza per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi degli Artt. 112, 113 e 115 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. sono riportate nell'allegato accordo, parte integrante della presente convenzione.

I Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono di seguito indicati:

- gli Esperti di Radioprotezione per le attività oggetto della presente convenzione possono essere identificati per gli Stabilimenti ed Esercenti dell'AOUMO mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel. 059 4224270 – Fax 059 4222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it; fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori (Tel. 059 4222286 – sorveglianza.acc@aou.mo.it);

- per AUSLMO sono l'Esperto di Radioprotezione: espertoqualificato@ausl.mo.it, m.amici@ausl.mo.it – Tel. 3346710284) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria (sorveglianzasegreteria@ausl.mo.it, sorveglianzasanitaria@ausl.mo.it Tel. 059 3963025)

Nel caso in cui i Dirigenti Medici siano classificati lavoratori non esposti, si rimanda alle modalità di comunicazione e ottemperanza al decreto riportate nell'allegato alla convenzione.

I Dirigenti Medici si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'AOUMO, dall'AUSLMO e dagli Esperti di

Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione dell' AOUMO provvedono ad informare e rendere edotti i Dirigenti Medici nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitarie e delle altre informazioni di cui all'Art. 111 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i..

Nell'ambito della convenzione vigente gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli Esercenti le zone classificate, definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi come riportato nell'allegato alla convenzione.

I Dirigenti Medici ricevono i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da parte dell'AOUMO nel caso in cui l'attività e/o idoneità dei professionisti lo richieda.

Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) i Dirigenti Medici dovranno utilizzare quelli in dotazione presso l' AUSLMO.

I Dirigenti Medici devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente a loro assegnate.

I Dirigenti Medici sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si no a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

ART. 6 – Privacy

Nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'AOUMO. I Dirigenti Medici saranno autorizzati al trattamento su nomina del Responsabile del trattamento dell'AOUMO. La presente convenzione è sottoposta

al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

L'AOUMO provvederà a fornire ai Dirigenti Medici le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

ART. 7 – Rispetto del codice di comportamento

I Dirigenti Medici sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, come integrato dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 8 del 26.01.2024 “Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena”. L'accertata violazione da parte dei suddetti Dirigenti Medici degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ART. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione e per un anno.

ART. 9 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

ART. 10 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

ART. 16 – Bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR. 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come è stabilito dalla Risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con oneri a carico dell'AUSLMO. In particolare l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'AUSLMO come da autorizzazione n. 6132 rilasciata il 16/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Modena.

- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n. 131. e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per l' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

Il Direttore Generale

Dott. Luca Baldino

Per l' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Il Direttore Generale

Dott. Mattia Altini

ALLEGATO

Accordo integrativo per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi degli Artt. 112, 113 e 115 del Decreto Legislativo n. 101/2020 e s.m.i.).

Tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena (di seguito AOUMO) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (di seguito AUSLMO) in allegato alla convenzione stipulata per conto dei rispettivi Datori di lavoro si conviene e sottoscrive quanto segue, ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs n. 101/2020 e s.m.i. (nel seguito denominato "Decreto"), in particolare per gli Artt. 112 e 113 del Decreto.

Premessa:

Il presente accordo contrattuale, parte integrante e sostanziale della convenzione, disciplina la frequenza, attività e gestione dei Dirigenti Medici dell'AUSLMO (di seguito "Lavoratori Esterni"), nel periodo di validità della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'AOUMO presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

"Lavoratore Esterno" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto è qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge l'attività in queste zone.

Il Datore di Lavoro dei lavoratori esterni è l'AUSLMO.

L'Esercente zone classificate che si avvale dei lavoratori esterni è l'AOUMO.

Ai sensi dell'Art. 112 l' AUSLMO dichiara che:

- è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori e l'Esperto di Radioprotezione dell'AUSLMO lo ha classificato lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art. 112. 1.b);

- è stata effettuata la formazione e i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art. 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi (AOUMO) di informazione specifica sui rischi di cui all'Art. 113 (Art. 112.1.e);

- i Lavoratori sono regolarmente sottoposti a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato dell'AUSLMO; essi prima di effettuare la prestazione nella zona classificata degli esercenti dell'AOUMO possiedono adeguata idoneità rilasciata da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione (Art. 113.2.a); in caso di mancata idoneità i Lavoratori e/o gli studenti non sono autorizzati dall'AOUMO;

- si propone come vincolo di dose, sentiti gli Esperti in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (Art. 112.1.l); in ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non predeterminabili possono essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e gli esercenti delle zone classificate;

- per l' AUSLMO, per le attività oggetto del presente accordo

- l'Esperto per Radioprotezione è il dott. Amici Mirco
- il Medico Autorizzato è la dott.ssa Gualtieri Giulia

Ai sensi dell'Art. 113 l'Esercente delle zone classificate che si avvale dei lavoratori

esterni (AOUMO) dichiara che:

- garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo e del Decreto;

- all'interno delle zone classificate dell'esercente, i Lavoratori Esterni effettueranno solo le attività oggetto della convenzione ed i rischi, le valutazioni e stime di rischio associate alle attività svolte presso l'AOUMO sono comunicati agli Esperti di Radioprotezione dell'AUSLMO;

- i Lavoratori Esterni sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché sulle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109, comma 6.c del Decreto e sono disponibili ai Lavoratori; tali norme sono disponibili ed eventualmente inviate al Datore di lavoro ed Esperti di Radioprotezione dell' AUSLMO su semplice richiesta (Art. 112.1.m);

- sarà fornita ai Lavoratori Esterni, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate (Art. 113.2.c; Art. 113.2.d);

- saranno forniti ai Lavoratori Esterni i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati all'attività secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente dell'AUSLMO (Art. 113.2.e); i Lavoratori Esterni ricevono specifici DPI da parte dell'AOUMO nel caso in cui l'attività lo richieda.

Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-x personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell' AUSLMO o per DPI non immediatamente reperibili. (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore) i Lavoratori Esterni dovranno utilizzare quelli in dotazione presso l' AUSLMO, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione

dell'Esercente le zone classificate presso l'AOUMO e verifica della compatibilità con le attività svolte;

- di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione, l'Esercente dell'AOUMO verifica e conferma l'appropriatezza della classificazione ricevuta dal Lavoratore Esterno in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere per le attività svolte presso l'Esercente (Art. 113.2.i);

- in caso di necessità e/o variazioni, comunica immediatamente con gli Esperti di Radioprotezione dell'AUSLMO per concordare le eventuali azioni da intraprendere o necessarie per il corretto svolgimento delle attività ai sensi del Decreto;

- concorda con il vincolo di dose proposto dall'AUSLMO (Art. 113.2.l);

- l'Esercente di AOUMO assicura che i Lavoratori Esterni siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo; assicura che i Lavoratori Esterni siano dotati dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che i Lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art. 113.2.e, Art. 113.2.f);

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori Esterni di categoria A e trasmesse al Datore di Lavoro e all'Esperto di Radioprotezione del Lavoratore Esterno di categoria B con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 e dei limiti di dose di cui all'Art. 146, nonché ai provvedimenti dell'Art. 140 del D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. (Art. 113.2.h, Art. 113.2.g);

- il Datore di lavoro, l'Esercente e l'Esperto di radioprotezione dell'AOUMO si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno

qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'Esperto di Radioprotezione dell'AUSLMO eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dal Lavoratore interessato.

La Valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista (Art. 124.10);

- gli Esperti di Radioprotezione per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati, per gli stabilimenti ed esercenti afferenti all'AOUMO mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel. 059 4224270 – Fax 059 4222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it);

- i Medici Autorizzati per le attività oggetto del presente accordo sono il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della salute dei Lavoratori.

Disposizioni particolari per i lavoratori che svolgono attività con radiazioni ionizzanti presso l'AOUMO non previsti nei casi precedenti (Art. 115):

- il Datore di Lavoro dell'AUSLMO dichiara che per i Lavoratori classificati non Esposti ai sensi del Decreto sono assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da Esercenti dell'AOUMO in relazione all'entità complessiva del rischio (Art. 115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art. 111;

- i datori di lavoro, gli Esercenti, di concerto e gli Esperti di Radioprotezione

dell'AOUMO e dell'AUSLMO, affinché venga comunque assicurato quanto disposto all'Art. 115, comma 1) del D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente dell'AOUMO, ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i Lavoratori sono chiamati a compiere (Art. 115.2); in particolare gli Esperti di Radioprotezione dell'AOUMO forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con l'attività da svolgere e alle zone classificate dell'Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali classificazioni a cui devono ottemperare gli Esperti di Radioprotezione dell' AUSLMO.

l'AOUMO e l'AUSLMO, congiuntamente, concordano che:

- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, l'AUSLMO ed Esercente dell'AOUMO provvederanno a scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e qualora necessario ad integrare il documento di cui all'Art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 112.1.n, Art. 113.3.a).